

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO  
DEL COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA**

**Approvato con deliberazione C.C. n. 41 del 16.05.1997**

*In vigore il 23.07.1997*

## **MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA**

### ART. 1.

Il Collegio, costituito da 10 rappresentanti dell'Amministrazione, 10 dei dipendenti e 5 Presidenti esterni all'Amministrazione, dura in carica fino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione e comunque fino al suo rinnovo.

E' articolato in sezioni , ciascuna è composta da 2 Rappresentanti dell'Amministrazione; 2 Dipendenti; 1 Presidente.

### ART. 2.

A garanzia di imparzialità i componenti della sezione giudicante del collegio vengono sorteggiati di volta in volta, a ogni ricorso, tra i Rappresentanti dell'Amministrazione, dei Dipendenti e i Presidenti, escludendo dal sorteggio i membri delle sezioni precedentemente costituite, fino all'esaurimento delle possibili combinazioni. Nel caso in cui uno dei componenti di sezione del collegio sia ricusato o si astenga, o sia impedito a proseguire l'attività, si procede alla sua sostituzione tramite il sorteggio come sopra descritto.

### ART. 3.

Il collegio decide in ordine alla legittimità del provvedimento impugnato e alla congruità della sanzione.

Assume la propria decisione entro 60 giorni dalla presentazione della impugnazione da parte del ricorrente e l' Amministrazione vi si conforma.

In assenza di decisione entro il termine indicato il procedimento si estingue. Durante l'impugnazione gli effetti della sanzione sono sospesi.

### ART. 4.

Il Presidente convoca la sezione del collegio e fissa la data per la discussione, dandone comunicazione al ricorrente.

Il Collegio dopo aver sentito l'interessato, e/o il suo procuratore, ed il Capo Struttura che ha attivato il procedimento disciplinare ed il Responsabile del procedimento disciplinare delibera in camera di consiglio a maggioranza assoluta di voti con la partecipazione di tutti i suoi componenti.

La deliberazione della sezione del collegio è redatta per iscritto e deve contenere:

- indicazione degli estremi della impugnazione e dell'atto impugnato;
- l'esposizione sintetica dello svolgimento del procedimento e dei motivi in fatto ed in diritto della decisione;
- l'indicazione se il dipendente è comparso personalmente o per mezzo di un procuratore;
- il dispositivo;
- La data e sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

Il Collegio decide di norma in un'unica seduta su ogni ricorso, a meno che non ritenga necessario convocare testi o persone informate sui fatti, nel qual caso possono aver luogo in ulteriori sedute.

La deliberazione del collegio viene trasmessa al dipendente interessato con nota riservata a cura dell'ufficio personale ed è inserita nel fascicolo personale del medesimo.

#### ART. 5.

I componenti del collegio che, senza giustificato motivo, non si presentano a 3 sedute consecutive, sono dichiarati automaticamente decaduti.

In caso di decesso, dimissioni o decadenza del rappresentante di dipendenti si provvede alla sostituzione con il candidato collocato in posizione immediatamente successiva nella graduatoria. Qualora la graduatoria risulti esaurita si procede a nuove elezioni.

Per i rappresentanti dell'Amministrazione, quest'ultima nomina il successore.

Costituiscono cause di decadenza automatica la cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione e la sospensione cautelare dal servizio.

## ART. 6.

Non possono far parte del collegio arbitrale:

- 1) il componente che sia oggetto egli stesso del procedimento disciplinare
- 2) il capo struttura che ha preso parte al procedimento disciplinare
- 3) il componente che si trovi in una delle cause che determinano l'obbligo di astensione o la facoltà di ricusazione previste dal codice di procedura civile.

Nei casi in cui è stabilito l'obbligo di astensione o si ravvisino motivi di ricusazione, l'interessato può proporre la relativa istanza, depositandola presso l'ufficio personale, entro 5 giorni dalla comunicazione della data fissata per la seduta.

Sulla ricusazione decide il Presidente o nel caso in cui riguardi quest'ultimo, un collegio composto da altri 3 Presidenti estratti a sorte.